

***Causa Rizzotto c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 24 aprile 2008 (ricorso n. 15349/06)***

(constata la violazione dell'art. 5, par. 4 CEDU, relativo al diritto alla libertà ed alla sicurezza in riferimento al diritto di ogni persona privata della libertà personale ad ottenere in tempi brevi una pronuncia del tribunale sulla legittimità della propria detenzione)

**Fatto.** Ricorso proposto per violazione dell'art. 5 par. 4 (*diritto alla libertà e alla sicurezza*) CEDU sotto il profilo del diritto di ogni persona privata della libertà personale ad ottenere in tempi brevi una pronuncia del tribunale sulla legittimità della propria detenzione. Il ricorrente, sottoposto alla misura della custodia cautelare per il reato di associazione a delinquere e traffico di stupefacenti, lamentava il ritardo con il quale l'autorità giudiziaria si era pronunciata sulla legittimità della misura cautelare disposta nei suoi confronti.

**Diritto.** La Corte ha rilevato che gli Stati membri, il cui ordinamento giudiziario contempra due gradi di giudizio, devono comunque assicurare ai detenuti una decisione in tempi brevi circa la legittimità o meno della propria detenzione, sia in primo che in secondo grado, fermo restando che il rispetto del diritto sancito dall'art. 5 par. 4, CEDU deve essere verificato alla luce delle circostanze del caso. In linea di principio, ha osservato la Corte, poiché è in gioco la libertà dell'individuo, lo Stato deve fare in modo che la procedura si concluda nel più breve tempo possibile.

Nel caso di specie, la Corte ha affermato che i sei e i quattro mesi impiegati dalla autorità giudiziaria, rispettivamente nel giudizio in cassazione e in quello di rinvio aventi ad oggetto l'ordinanza con cui veniva rigettato il ricorso al tribunale della libertà, fossero eccessivi, alla luce anche degli altri precedenti in cui la Corte aveva constatato la violazione del diritto ad ottenere una pronuncia entro breve termine ai sensi del citato articolo. A tal proposito la Corte ha evidenziato che l'innegabile complessità della causa non vale a giustificare il ritardo con cui l'autorità giudiziaria si è pronunciata, non potendosi non attribuire che a quest'ultima il ritardo dell'esame del ricorso.

Per questi motivi, la Corte ha dichiarato la sussistenza della violazione dell'art. 5, par. 4, CEDU.

Per quanto riguarda la richiesta di risarcimento dei danni morali avanzata dal ricorrente, la Corte ha liquidato in suo favore la somma di 4.000,00 € e di 2.500,00 € per spese di procedura.